

come momento sistematico di realizzazione del collegamento tra la Chiesa e gli Stati. Le riflessioni di Blasi non si limitano a colmare scientificamente la rilevata mancanza nell'ambito degli studi sistematici e ragionati in materia di accordi tra Chiesa cattolica e ordinamenti secolari, ma la qualità del lavoro emerge con chiarezza dalla volontà metodologica di non recidere completamente e nettamente i legami esistenti tra i presupposti teorici del diritto pubblico ecclesiastico esterno e le dinamiche delle norme universali. In questo ambito ermeneutico emerge l'oggetto primario del lavoro di Blasi, vale a dire lo studio della stabilizzazione, diffusione, e degli accomodamenti che hanno riguardato il 'concordato perfetto' (la definizione è di Pio XII). Lo strumento bilaterale, infatti, diviene testimone di una rinnovata età, non più semplicemente concordataria ma certamente convenzionale, in cui lo scenario rappresentato dalla 'famiglia delle nazioni', diviene spazio in cui emerge l'attività collaborativa e sinergica tra l'universalità della Chiesa, anche attraverso le articolazioni particolari, e gli ordinamenti secolari.

In tal modo l'impegno scientifico dell'Autore ci riporta ad una delle acquisizioni basilari del Concilio Vaticano II, quella dell'immagine di un cristianesimo maturo, elemento propulsivo di una Chiesa universale che si pone in dialogo continuo con il mondo secolarizzato.

Maurizio Martinelli

L. DANTO, *Personne, Droit et Justice. La contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine*, Actes du 17^e Congrès de droit canonique de la *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Les Éditions du Cerf, Paris 2024, 645 pp.

“Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil”. Con questo adagio tramandato oralmente almeno dal XII sec., ma del quale si hanno testimonianze scritte già nei primi anni del sec. XV, si è in un certo qual modo voluta sintetizzare in modo lapidario l'esigenza inderogabile per un vero giurista di una piena conoscenza e padronanza delle due fonti del diritto universale (lo *ius commune* del tempo): il diritto romano (*legibus*) e il diritto canonico (*canonibus*). Anche se il “non valere niente del canonista senza la conoscenza delle leggi”, non trova riscontro nella storia del diritto, tenendo presente l'apporto determinante e irreversibile del cristianesimo, con la fede in un Dio che in Cristo si rivela Padre, e quindi dell'attestazione della comune dignità di figli di ogni donna e di ogni uomo.

In ogni caso, di fatto la gran parte della scienza giuridica medievale intese questi due sistemi normativi come due facce della stessa medaglia, inscindibili al fine della formazione culturale del vero giurista. Ribadendo così una verità che spesso e volentieri si è portati a dimenticare, con non indifferenti conseguenze a livello di vita sociale. Infatti, la dimensione giuridica è prima di tutto una delle espressioni della comune natura umana, specificatamente all'ambito dei rapporti intersoggettivi, che il diritto positivo umano è chiamato a disciplinare *riconoscendo* ciò che è proprio alla dignità di ogni persona, anche se allo stesso tempo deve rispettare le diversità proprie di ciascuna cultura e delle diverse tradizioni. Cosa facile a dirsi ma difficile da realizzare, riproponendosi così in un certo qual modo, l'eterno dilemma che Socrate pone a Eutifrone nell'omonimo dialogo platonico: *una certa azione è giusta perché piace agli dei oppure piace agli dei perché è giusta?* Come anche che il diritto non sia riducibile alla legge umana tanto che lo stesso Platone nella *Repubblica* fa emergere la pericolosità di una tale concezione attraverso l'opinione del sofista Trasimaco: *il giusto è l'utile del governante* — oggi sempre più il consenso della maggioranza — *che detta le leggi, perché questi è il più forte*. Quindi, a ben vedere, si ha alla fine *un solo diritto* in quanto unica è la natura umana, ma abbiamo una pluralità di *ordinamenti giuridici*, come giustamente ha sostenuto già agli inizi del secolo scorso il Santi Romano.

In questo contesto e nella profonda convinzione dell'unità del diritto e dei reciproci contributi tra i diversi ordinamenti giuridici, si colloca la presente pubblicazione che raccoglie venti Relazioni e tredici Comunicazioni di giuristi di estrazione civilistica e canonistica, provenienti da differenti centri accademici e di amministrazione della giustizia dei diversi continenti, in occasione del XVII Congresso della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, svoltosi a Parigi, presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'*Institut Catholique de Paris*, dal 13 al 16 settembre 2022. L'Associazione, nata con l'intento comune dei docenti delle Università ecclesiastiche e civili di promuovere la conoscenza del diritto canonico, ha festeggiato lo scorso anno il suo Cinquantesimo anno di vita, ricevendo dal Santo Padre Francesco un significativo riconoscimento per il lavoro svolto e con l'augurio e l'invito a proseguire in modo che detto anniversario: "... sia un momento provvidenziale di riflessione per rinnovare la vostra cooperazione in così delicato ambito della Chiesa. Siate consapevoli di essere strumenti della giustizia di Dio, che è sempre indissolubilmente unita alla misericordia" (*Messaggio*, 1^o-XII-2023).

Tutti i contributi hanno cercato di declinare il trinomio persona-diritto e giustizia a vari livelli della società civile ed ecclesiale e nei diversi ambiti del diritto: dal diritto sociale e patrimoniale al diritto di famiglia, dal diritto processuale — con una particolare attenzione al diritto di difesa — al diritto penale — con tutte le problematiche riguardanti gli abusi di minori e delle persone vulnerabili — approdando nella parte conclusiva al reciproco vantaggio di un fruttuoso dialogo tra i diversi sistemi giuridici. L'approfondimento della combinazione tra diritto e giustizia, e soprattutto il contributo specifico del diritto canonico alla loro salutare osmosi nel fenomeno giuridico in quanto tale, permeano tutti gli studi, costituendo così un materiale di riferimento per tutti i cultori e gli operatori del diritto che lo intendono non come una serie di norme coercitive, espressione di un potere politico o sociale che sia, ma come una possibilità di vivere con senso e responsabilità la propria e l'altrui dignità. Nella certezza che il rapporto e la tensione tra diritto e giustizia siano inseparabili dal rapporto tra persona e diritti umani, e che al riguardo il diritto canonico, in quanto diritto di persone che sono coscienti e riconoscono di essere creature di un Dio che li ha generati e li ha redenti, offra la prospettiva del *fondamento* a tali diritti. Fondamento che in fin dei conti, anche se rifiutato a priori in nome dell'ideologico rispetto della realtà sociale multiculturale e multi-etnica, viene poi di fatto usato, anche se mascherato e giustificato in tanti modi, nelle varie dichiarazioni dei diritti dell'uomo o nei processi dei tribunali internazionali, come fu quelle di Norimberga.

P. Bruno Esposito, O. P.

ANGELO CIARAFONI, *Gli enti ecclesiastici cattolici nel terzo settore. Necessità di un rinnovato intervento di legislazione bilaterale*, nuova edizione ampliata e riveduta, IF Press srl, Roma 2023, 239 pp.

Per Terzo settore (o ambito *non-profit*), denominazione che appare in Europa alla fine degli anni Settanta del secolo passato e in Italia alla fine degli anni Ottanta, s'intende l'insieme di quegli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale che promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità come anche di produzione e scambio di beni e servizi. Di fatto, tutti quegli enti che operano e si collocano al di fuori degli altri due settori: quello pubblico, proprio dello Stato (in quanto sono enti di natura privata) e quello commerciale,